

STATUTO

**KARISMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA ALMERICO
MEOMARTINI 29

Numero REA: BN - 300298

Codice fiscale: 01822240626

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 9.082R di Raccolta	
	STATUTO "KARISMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - E.T.S." ("in sigla "KARISMA S.C.A.R.L.") TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 (Costituzione e denominazione) È costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e nel rispetto dei dettami di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, con sede nel Comune di Benevento la Società Cooperativa denominata: "KARISMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - E.T.S." ("in sigla "KARISMA S.C.A.R.L.") Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonchè in conformità, all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, promuovendo la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, in riferimento alla legge 11 agosto 2014, n. 125.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa.

La Cooperativa si propone, dunque, compatibilmente con i mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato le attività inerenti l'oggetto sociale coinvolgendo i soci e contribuendo alla loro educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e materiale.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Se pure la Cooperativa si propone un'adeguata produttività economica, fine fondamentale del progetto stesso resta la persona, nella sua maturazione psicologica, nell'assunzione crescente del senso di responsabilità e dignità connesso all'esercizio del lavoro, nella auspicabile messa in gioco di doti e sensibilità personali, nell'acquisizione di una professionalità altrimenti spendibile al di fuori del contesto cooperativo. In relazione a ciò innanzitutto saranno pensati i contenuti e l'organizzazione dell'impegno lavorativo, nei seguenti settori:

A)- ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, attività finalizzate a beni e servizi di particolare rilevanza sociale destinati a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, quali, a titolo esemplificativo: - assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico, fisico e sensoriale;

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- assistenza alle persone con svantaggio di natura psichica, fisica e sensoriale; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- assistenza geriatrica ed assistenza alle persone con disturbi alcool-correlati;- gestione di case proprie e/o di terzi;- gestione di centri sociali e centri diurni in proprio e per conto di terzi;- assistenza ai malati oncologici;- trasporto ed autotrasporto con mezzi propri e/o di terzi di cose e persone, nell'ambito del settore socio-sanitario;- servizi socio-sanitari orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicaps psico-fisici, tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcolizzati e disabili psico-fisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex-detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno;- assistenza psico - socio - riabilitativo - fisioterapia e terapeutica;- assistenza sociale e materiale agli anziani e disabili ed a tutte le categorie innanzi menzionate, a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri;- animazione culturale, del tempo libero e gestione di parchi giochi, di ludoteche, di biblioteche, ed organizzazione e gestione di attività sportive, teatrali e musicali;- servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;- servizio di recupero, di contrasto alla dispersione e sostegno scolastico primario e secondario;- predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi;- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche;- attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia;- gestione di asili nido e scuole materne;- gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate;- gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;- gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, tele-diagnostica, telemedicina e del telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private;- gestione, e realizzazione di r.s.a. (residenza sanitaria assistita);- fornitura per enti pubblici e privati, per gestori di servizi sociali e sanitari, e/o per privati cittadini, di prestazioni e servizi di carattere sanitario e sociale, che im- | |

plicano, eventualmente, anche la fornitura, l'utilizzo e la manutenzione di attrezzature elettromedicali, e/o per telemedicina e/o trasmissione dati e/o immagini;

- organizzazione di eventi e gestione di pubblicazioni, nei limiti di legge, e nel settore dei servizi socio sanitari ed educativi;
- gestione di asili nido e di scuole materne;
- gestione di servizi di trasporto di persone, ivi ricompresi portatori di handicap, per privati ed enti pubblici, la gestione di servizi di scuolabus ed assistenza specialistica inerente servizi scolastici;
- organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica presso strutture ospedaliere, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, nonché la gestione di case di riposo;
- organizzazione e gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, minori stranieri non accompagnati, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, e quant'altro utile alla permanenza dei migranti nel territorio italiano;
- organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;
- gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti pubblici territoriali, Policlinici, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP (Aziende Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà, immigrati;
- gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, ludoteca, centro diurno polifunzionali per minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art. 26, Legge 833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone detenute, internate e prive delle libertà per-

sonale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro

antiviolenza, centro diurno per area dipendenze;

- gestione di RSA per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, residenze protette per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, case di riposo, comunità alloggio, case albergo, hospice, case di cura, ospedali, istituti di pena, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, comunità tutelare per persone non autosufficienti, centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), centri per MSNA, centri dell'immigrazione;

- gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio sanitaria educativa e didattica, servizi di vigilanza, guardiania, portineria e centralino h24;

- gestione in proprio o per conto altrui di presidi medico e infermieristici, attività clinico-riabilitative, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze;

- servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i presidi ospedalieri, ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla provincia di provenienza dei campioni;

- servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i presidi ospedalieri, ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla provincia di provenienza del materiale;

- servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, case di cura, hospice, presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati;

- gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità;

- gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali,

assistenza domiciliare socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata (ADI), assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telesoccorso e teleassistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio. Servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'area della nutrizione artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle ventilazioni meccaniche domiciliari invasive mandatarie con sequenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutri pompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali. servizi territoriali;

- gestione di servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente;
- gestione di servizi di mediazione linguistica e culturale;
- gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, servizi temporanei e territoriale, di servizi di baby parking, di servizi tipo informagiovani ed informa cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizio di mediazione penale, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza urgenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati,

promozione di attività culturali, ludico ricreative, di so-

cializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e cambio abiti, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto-aiuto, servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di prevenzione e di promozione della salute, soggiorni climatici;

B)- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali, a titolo esemplificativo:

- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia, giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, ivi compreso la pitturazione e ristrutturazione di immobili, nonché interventi connessi all'attività ecologica, con riferimento specifico alla raccolta differenziata dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora, e più in generale dell'ambiente;

- assumere presso Enti pubblici e/o privati i lavori inerenti servizi vari in generale con mezzi propri o di terzi, esercitare la formazione professionale in favore dei propri soci;

- gestione, custodia, assistenza e addestramento di animali domestici;

- attività in difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, assistenza e presidio sanitario, nonché di accoglienza degli stessi, provvedendo alla formazione dei propri soci utilizzando, corsi di formazione regionale ed europei;

- servizi di sorveglianza e pulizia del litorale marino e delle spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione degli incidenti sotto costa e al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e della flora e fauna marine;

- servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;

- servizi di verifica e manutenzione sulla rete e sugli impianti di gestione e canalizzazione delle acque reflue;

- cura e difesa di parchi naturali, finalizzate al recupero idrogeologico e paesaggistico del territorio;

- attività di salvaguardia delle entità territoriali a vocazione enologica, curandone la pubblicizzazione, la valorizzazione delle specificità vitivinicole relative al territorio;

- creazione e gestione di attività nel campo turistico, agri-turistico, animazione sociale, spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteca, ristorante, albergo, intrattenimenti ludici ed artistici, nonché parchi giochi, camping, al fine di

potenziare le occasioni di socializzazione e di integrazione

sociale, nonchè la prestazione di servizi ricreativi ed assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare, anche per il tramite degli enti locali, rivolti alle fasce emarginate quali quelli degli anziani, disabili, minori a rischio, ex tossico dipendenti, alcolisti in forma cronica;

- organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e la produzione di piante d'arredo e piante officinali nonchè trasformazione dei prodotti derivanti dalla suddetta attività e commercializzazione dei prodotti stessi;
- attività vivaistica, agricoltura biologica e produzione ortofrutticola;

- lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili presso strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonchè nelle strutture intermedie e territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da ritenersi inderogabilmente ricomprese nella lett. b) articolo 1, comma 1°, L. 381/91, citata;

- lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e conto terzi e commercializzazione dei relativi prodotti;

- progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale argilloso e relativa commercializzazione, con esclusione dell'impiego di materiali preziosi e pregiati;

- lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della serigrafia e pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere, lavorazione su vetro e cera;

- gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza;

- progettazione, esecuzione, riparazione ed uso di prodotti di informatica anche relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;

- attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;

- attività di pulizia, manutenzione del verde, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;

- predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti precedenti di servizi accessori e complementari nonchè di ricerca e documentazione di ogni tipo;

- attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;

- attività di recapito posta, plichi e pacchi;

- servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito;

- attività di vigilanza e gestione di parcheggi a pagamento sia per enti pubblici e privati;

- manutenzione di cimiteri ed impianti connessi;

- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi di gestione di aree cimiteriali;

- servizi necrofori; gestione e commercializzazione di articoli funerari; riesumazione e custodia giudiziaria di salme;

	- agenzia funebre, trasporto di salme e disbrigo pratiche attinenti; - manutenzione, gestione di monumenti storici e di fontane pubbliche e private; - manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro di immobili pubblici e privati; - servizi per la gestione dei condomini; - attività per l'organizzazione e la gestione di impianti pubblicitari, sia pubblici che privati; - manutenzione di impianti di depurazione; - attività di edilizia in genere; - manutenzione e costruzione di strade, ponti, viadotti e viabilità pubblica in genere; - impiantistica civile, industriale, elettrica, meccanica, idraulica e di arredo urbano con annessa pubblicità; - gestione di impianti semaforici e di controllo elettronico del traffico; - agenzia per l'impiego privato; - servizi di vigilanza; portineria, custodia in genere anche armata e di investigazioni; - gestione di centri di estetica e benessere; - studio e progettazione per la realizzazione di strumenti necessari al regolamento e al funzionamento ottimale dei servizi di raccolta rifiuti sia per conto di enti pubblici che privati; - progettazione, realizzazione e la gestione di impianti di selezione rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilabili agli urbani, rifiuti RAEE, rifiuti provenienti da insediamenti industriali, commerciali ed artigianali; - conduzione e gestione di impianti di proprietà e di titolarità di terzi attinenti sia la selezione di rifiuti non pericolosi, sia il trattamento delle acque reflue di pertinenza urbana e acque provenienti da insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali nonché la relativa progettazione e costruzione; - gestione di impianti di cernita e stoccaggio di rifiuti ingombranti, di materiale ferroso, materiale non ferroso e plastico, carta, cartone, tessuti, vetro, legno, inerti da demolizione civili e pubbliche così come individuati dal Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; - prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di rifiuti riutilizzabili pericolosi e non, rifiuti RAEE individuati secondo l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti dalla categoria 1 (uno) alla categoria 5 (cinque) e tutte le attività comprese dalla categoria 6 (sei) alla categoria 10 (dieci) dell'albo anzidetto ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni; - attività di manutenzione di strade pubbliche e private

nonchè l'attività di spazzamento meccanico e/o manuale delle stesse;

- lavaggio e disinfestazione di cassonetti;
- manutenzione e falciatura di aree verdi sia pubbliche che private;
- attività di espurgo fogne e sturamento di reti fognarie;
- attività di trasporto in conto terzi e in conto proprio;
- vendita a noleggio di veicoli ed autoveicoli civili, agricoli ed industriali di ogni genere e specie;
- esercizio dell'attività di impresa di pulizie;
- espletamento di servizi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione;
- esercizio dell'attività di facchinaggio e giardinaggio;
- fornitura di cassonetti in genere, contenitori di diverse cubature e/o litri e di sacchetti in plastica conformi alla normativa vigente;
- fornitura e la posa in opera di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e di arredo urbano;
- gestione di impianti di compostaggio, di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e non;
- gestione di aree di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e la gestione di discarica di I e II categoria;
- attività di consulenza ambientale;
- attività di trasporto ed autotrasporto, nazionale ed internazionale, per conto terzi, di merci su strada di qualsiasi specie e genere;
- gestione di impianti di lavorazione e valorizzazione dei beni durevoli quali rifiuti elettronici, apparecchi tv, telefoni cellulari, computers, piccoli elettrodomestici;
- recupero metalli preziosi;
- riciclo della carta, della plastica e dell'alluminio, il cui trattamento prevederà varie fasi: raccolta, pretrattamento e messa in sicurezza, smontaggio e separazione dei componenti, trattamento, recupero, smaltimento. Le operazioni di estrazione, recupero, rimozione o stoccaggio saranno eseguite sotto costante controllo, evitando rilasci pericolosi e minimizzando i rischi; i materiali selezionati per il recupero verranno reimmessi nel mercato, inclusi quelli destinati alla produzione di energia con meccanismi di vendita conformi ai settori interessati per gli specifici materiali;
- raccolta, trasporto e smaltimento definitivo di rifiuti industriali tossico-nocivi, speciali ed assimilabili ai rifiuti urbani, di rifiuti solidi urbani, di residui destinati al riutilizzo, con relativo stoccaggio, trattamento ed eventuale successiva commercializzazione;
- produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche (gas, combustibili, idrogeno ecc.) inclusa la gestione e/o la realizzazione di distributori di carburanti;

ti;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti con componenti elettromeccanici, elettronici, telematici, nonché di sistemi di illuminazione, di telefonia, di trasmissione dati e di altri sistemi a rete;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;
- attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nel reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- attività di coordinamento dei servizi e assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei soci, anche provvedendo alla stipulazione di convenzioni con ditte produttrici e/o distributrici nonché con artigiani manutentori;
- attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati;
- attività di formazione di educazione continua in medicina (ECM) ed in ogni settore;
- formazione continua e costante per i lavoratori (fondi interprofessionali);
- formazione manageriale in favore di personale dipendenti pubblici e non, per soggetti svantaggiati, per soggetti disoccupati;
- progettazione e consulenza di corsi di formazione finanziata e autofinanziata.

La Società, inoltre, per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto sociale, potrà avvalersi di professionalità, di Enti e di Società esterne nonché di professionisti esterni anche quali direttori tecnici e/o qualificarsi quale impresa artigiana ove ne ricorressero le condizioni di legge.

Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La cooperativa può partecipare a consorzi di cooperative; partecipare ad associazione temporanee di impresa (ATI); assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale; accedere, laddove sussistano i presupposti a leggi agevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di program-

mazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e norme modificative ed integrative; stipulare convenzioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.

La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, su deliberazione dell'assemblea di soci, potrà consociarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la cooperativa potrà porre in essere, non a titolo prevalente le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto dei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico, utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future

Infine, la cooperativa può partecipare, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate, saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art. 1 della legge 381/91.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di

natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte direttamente nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o attraverso consulenti abilitati per la parte di attività riservata a professionisti iscritti ad appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà, altresì, emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 c.c., appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a

cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
 - la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti voti:

- 1 (un) voto per conferimento pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-

to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-

so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con

lettera raccomandata o pec, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice civile e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica/professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma secondo, della Legge n.142

del 2001;

e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;

f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci

entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-

naria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

sentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della

loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**TITOLO VIII
CONTROVERSIE**

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso organismo di conciliazione.

Art 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo sulla scelta del Presidente tra gli arbitri nominati, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo, salva la regola del contraddittorio. Il collegio arbitrale stabilirà a chi faranno carico le spese relative all'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione delle stesse.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-

listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.

Firmato: Stefano Ragonese - Elvira Mogavero - Stefano Mogavero - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo.

35 di 35